CONVENZIONE QUADRO

TRA

l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Roma (00133), Via Cracovia, n. 50, Codice Fiscale 80213750583, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Orazio Schillaci, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data … … su parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del … …

# E

xxxxx, in prosieguo denominata “xxxx”, con sede legale in xxxx, Via xxx, n.xx, codice fiscale n. xxxxxx, in persona del Presidente e legale rappresentante, xxxxxxx, nato a xxxx, il xxxxx, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del xxxx, a quanto segue autorizzato

**PREMESSO CHE**

– le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari pubblici o privati;

– xxxx, (*breve descrizione dell’ente*);

– xxx ha quali scopi statutari lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale rientranti nelle discipline xxxxx;

* xxxx promuove lo studio, l’attività scientifica e didattica, l’insegnamento e la ricerca in xxxxxxx;

– l’Università svolge attività didattiche, di ricerca e di sviluppo nei campi del xxxxxxx;

– il Dipartimento di xxxxxx dell’Università, che ha proposto la convenzione, ha interesse in particolare all’approfondimento di xxxxxxx;

– le Parti hanno interesse a sviluppare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune e pertanto intendono stipulare una convenzione per regolare tale rapporto;

– allo stato attuale, risulta impossibile procedere ad una puntuale individuazione di tutte le iniziative in cui potrà concretizzarsi la collaborazione e pertanto appare opportuno addivenire alla stipula di una convenzione che abbia natura normativa, rinviando la specifica delle singole attività ad appositi atti esecutivi, che verranno a costituire parte integrante e sostanziale della presente convenzione

**TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO**

# SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

# Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

**Articolo 2 - Oggetto**

1. L’Università e xxxxx intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune, finalizzati al reciproco scambio di competenze in ambito didattico e formativo, realizzazione congiunta di progetti e programmi di ricerca e valorizzazione dei risultati della ricerca, nonché alla predisposizione di azioni sinergiche volte ad implementare le rispettive attività istituzionali.

2. La collaborazione sarà finalizzata prioritariamente allo svolgimento delle seguenti attività:

a) ricerca e studi nell’ambito xxxxx;

b) preparazione progetti, analisi dati e pubblicazione risultati;

c) partecipazione congiunta a progetti di ricerca di base e clinica, nazionali ed internazionali.

d)…

e)….

# Articolo 3 – Atti esecutivi

1. Le Parti concordano che la realizzazione di ciascuna attività di comune interesse, delle singole iniziative e delle relative modalità operative si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell’Università e del xxxxx e potrà essere avviata solo previa stipula di appositi atti esecutivi a firma del Magnifico Rettore previa autorizzazione degli organi competenti, che dovranno necessariamente indicare:

1. gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche, formative o di ricerca scientifica da espletare;
2. i termini dell’impegno assunto da ciascuna delle Parti;
3. le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
4. il personale coinvolto;
5. l’individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni dell’Università e di quelli del xxxx;
6. il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite;
7. gli eventuali contributi finanziari (regionali, nazionali, comunitari, internazionali) provenienti da soggetti terzi;
8. i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

3. Gli atti esecutivi scaturenti dall’applicazione della presente convenzione quadro saranno stipulati previa positiva delibera degli Organi competenti delle Parti.

4. In nessun caso gli atti esecutivi potranno comportare oneri finanziari o aggravi di spesa a carico dell’Università.

**Articolo 4 – Impegni delle Parti**

1. Per lo svolgimento delle attività di comune interesse, l’Università mette a disposizione le competenze, le professionalità, le attrezzature ed i locali del Dipartimento di xxxxx, che si è espresso favorevolmente con Delibera del Consiglio di Dipartimento.

2. Allo stesso scopo xxxx si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, professionalità, attrezzature e locali, ivi inclusi i laboratori.

**Articolo 5 – Oneri**

1. La presente convenzione quadro non comporta oneri economici per le Parti.

**Articolo 6 – Responsabili scientifici**

1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

a) per l’Università, xxxxx

b) per xxxxx: xxxx

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell’accordo, uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l’attività richiesta.

**Articolo 7 – Coperture assicurative**

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra nell’ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

2. Ciascuno dei contraenti garantisce:

a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che potranno verificarsi nell’espletamento delle attività oggetto della convenzione presso terzi;

b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

3. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 8 - Risultati

1. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell’altra Parte.

2. Qualora l’Università e/o xxxxx intendano pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l’intesa nell’ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

3. È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant’altro scaturisca dalle attività oggetto dell’accordo.

Articolo 9 - Proprietà

1. Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell’attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta a seconda dell’apporto inventivo di ciascuna Parte e saranno regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, previamente approvati dagli Organi competenti.

**Articolo 10 – Immagine e logo**

1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

2. In particolare, il logo dell’Università e quello del xxxx potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

3. L’utilizzazione del logo dell’Università e del xxxxx straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’articolo 2 del presente atto richiederà il consenso della Parte titolare.

**Articolo 11 – Durata, rinnovo e recesso**

1. La presente convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ anni e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma, è facoltà di ciascuna Parte di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra Parte almeno tre mesi prima dalla data di efficacia del recesso stesso.

3. È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della convenzione e/o del recesso di una delle Parti.

**Articolo 12 - Foro**

1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente all’interpretazione ed esecuzione della convenzione, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente all’interpretazione ed esecuzione della convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**Articolo 13 - Privacy**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle rispettive organizzazioni, le norme vigenti in materia di protezione del trattamento dei dati personali, così come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito “GDPR”) e dal D. Lgs. 196/2003 (“Codice della Privacy”), come modificato dal D. Lgs. 101/2018, nonché – ove applicabili - dalle “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018”, adottate con provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 19 dicembre 2018.

2. Si indicano i seguenti riferimenti dei Titolari del trattamento e del Data Protection Office (D.P.O):

* Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Titolare: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, e-mail [rettore@uniroma2.it](mailto:rettore@uniroma2.it), P.E.C. [direzione.generale@pec.uniroma2.it](mailto:direzione.generale@pec.uniroma2.it), sede legale in Roma, in Via Cracovia n. 50, C.A.P. 00133.

Data Protection Officer (D.P.O.): e-mail [rpd@uniroma2.it](mailto:rpd@uniroma2.it), P.E.C. [rpd@pec.torvergata.it](mailto:rpd@pec.torvergata.it);

• xxxxx

Titolare del trattamento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella persona del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, contattabile all’indirizzo mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via/piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Ai fini della stipula del presente Accordo-quadro, le Parti agiranno in qualità di Titolari del trattamento dei rispettivi dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del GDPR.

4. Previa consultazione dei rispettivi D.P.O., le Parti si riservano altresì di definire negli appositi atti attuativi i ruoli e le effettive responsabilità rispetto al trattamento dei dati personali, unitamente ad ogni altro adempimento rilevante ai sensi della normativa sopracitata.

5. Le Parti si impegnano a fornire agli interessati le comunicazioni di propria spettanza ivi previste agli artt. 13 e 14 del GDPR, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall’esecuzione del presente Accordo-quadro come specificato negli accordi attuativi.

6. Le Parti si riservano infine di adottare tutte le misure appropriate per garantire e agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti agli art. 15 e ss. del GDPR, oltre ad implementare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati per il perseguimento delle finalità all’art. 1 del presente atto.

**Articolo 14 – Attività negoziale**

1. Le Parti dichiarano espressamente che la presente convenzione quadro è stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.

**Articolo 15 – Registrazione e bollo**

1. Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
2. Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972. Le spese di bollo sono a carico di xxxxx.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma lì

PER L’**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”**

**IL RETTORE** (Prof. Orazio Schillaci)

PER XXXXX

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE** (xxxxxx)